

- c) Rapporti coi mass-media per la preparazione e diffusione di comunicati riguardanti la categoria delle strutture associate;
- d) Ricerche statistiche e progettuali quali supporti ad interventi politici ed a proposte in campo assistenziale;
- e) Individuazione e mantenimento di consulenze fisse ed estemporanee (legale, commerciale, ricerche di mercato, etc) di particolare livello;
- f) Promozioni di integrazioni operative e funzionali, tra Strutture, al fine di favorirne lo sviluppo qualitativo e dell'offerta di prestazioni specialistiche;
- 9) Provvedere alla nomina ed alla designazione di propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Consigli che prevedano, richiedano ed ammettano tale rappresentanza;
- 10) Esercitare tutte le altre funzioni spettanti all'associazione a norma di legge.

Art. 3

Adesione all'Associazione

Ogni Struttura che intenda associarsi deve presentare domanda di adesione indirizzata al Presidente dell'Associazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o pec.

Nella domanda occorre indicare la denominazione della struttura che si intende associare, la sede, la persona fisica o giuridica che ne detiene la proprietà, ogni utile elemento di identificazione; il nome e la qualifica del Direttore Sanitario; gli estremi dell'autorizzazione; il numero e la specializzazione dei posti letto e/o delle altre attività di cui all'art. 2 co.1) autorizzate e di quelle accreditate dal SSN; l'iscrizione o meno ad altre associazioni che esercitino finalità o tutele analoghe a quelle di ARSOTA ed il mandato di rappresentanza alle stesse conferito.

Il legale rappresentante ha facoltà di indicare altra persona che possa rappresentarlo stabilmente all'interno dell'Associazione e di assumere eventualmente cariche sociali, inviando a mezzo raccomandata a.r. procura notarile o autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, contenente il mandato specifico in tal senso.

Ogni persona fisica o giuridica aderendo all'associazione deve richiedere l'iscrizione per tutte le strutture sanitarie o socio/sanitarie per le quali è autorizzata e/o accreditata. Non è consentita l'iscrizione selettiva o parziale di attività, strutture o branche.

La domanda di adesione è sottoposta al parere del Consiglio Direttivo ai fini del gradimento che viene espresso in maniera insindacabile ed inappellabile ed in difetto del quale l'iscrizione si intende rifiutata.

L'accettazione o il rigetto dell'iscrizione viene comunicata dal Presidente alla Struttura richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. L'iscrizione ha effetto dalla data di delibera dell'accettazione.

Il socio di ARSOTA che intenda associarsi anche ad altra associazione, che eserciti finalità o tutele analoghe a quelle di ARSOTA, deve comunicare la propria intenzione di adesione ed il mandato che intende conferire alla stessa. Nella comunicazione l'associato deve precisare se intenda o meno confermare il mandato di rappresentanza già conferito ad ARSOTA in tutte le sedi competenti. Il Comitato Direttivo si riserva di valutare tale comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento e di confermare o di ritenere non compatibile l'iscrizione ad ARSOTA, fornendo in tal caso preavviso all'associato ed accordando un breve periodo per eventuale ripensamento.

Art. 4

Diritti e do

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

00026362 00002796 008V0001
00681700 28/08/2018 14:19:30
0578-00088 9659087783083CT
IDENTIFICATIVO 01171843041424

0 1 17 164304 142 4



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

00026362 00002796 008V0001
00681700 28/08/2018 14:19:30
0578-00088 9659087783083CT
IDENTIFICATIVO 01171843041435

0 1 17 164304 143 5



Le Strutture Associate sono tenute al pagamento di una quota sociale annuale, i cui criteri di determinazione sono approvati dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata.

Detta quota sarà versata in due ratei di pari valore, con scadenze fissate al 28 febbraio e al 31 luglio di ogni anno.

Solo le Strutture associate in regola coi pagamenti delle quote associative hanno diritto di partecipare e votare alla Assemblea Regionale dei Soci.

Le Strutture devono osservare scrupolosamente le norme previste dallo Statuto sociale e devono conformarsi ad ogni delibera, decisione, direttiva e convenzione adottata o stipulata dagli Organi Associativi, non potendo porre in essere atti incompatibili con l'appartenenza all'associazione.

Art. 5

Cessazione da socio

L'appartenenza all'associazione cessa:

- 1) Per recesso, da comunicarsi – a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata all'Associazione- entro il 30 giugno di ogni anno. Il Recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 2) Per cessazione definitiva di attività della Struttura Associata;
- 3) Per espulsione a causa di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
- 4) Per incompatibilità di cui all'art. 3

Ogni comunicazione adottata dal Consiglio Direttivo è comunicata dal Presidente dell'Associazione a mezzo raccomandata a/r o pec da inviarsi alla Struttura.

Contro il provvedimento di espulsione o di incompatibilità – che devono essere motivati- la Struttura può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri pronuncia la sua inappellabile decisione entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

La cessione della proprietà della Struttura – o la costituzione di diritti reali su di essa- non interrompe l'impegno associativo contratto dal cedente, impegno che si trasmette quindi di diritto al cessionario.

Art. 6

Organi Associativi

Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Collegio dei Probiviri;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai legali rappresentanti delle Strutture Sanitarie Associate o dai loro rappresentanti delegati stabilmente come previsto ex art. 3 del presente Statuto.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di giugno, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, ne abbia potere/dovere di convocarla.

Al Presidente è consentito di convocarla, di sua iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando venga chiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un numero di Associati pari ad un decimo degli aventi diritto al voto, entro 10 giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo raccomandata a/r o pec almeno dieci giorni liberi prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata.

Art. 8

Voto e validità

Nell'Assemblea ogni Casa di Cura, Struttura Socio-Sanitaria residenziale e semiresidenziale ed ogni centro specialistico ambulatoriale associato hanno diritto ad un voto.

Ogni Casa di Cura, Struttura Socio-Sanitaria residenziale e semiresidenziale ha inoltre diritto ad un voto ulteriore ogni 50 posti letto o frazione superiore a 25. (Esempio: CdC 60 p.l. = 1 voto; CdC 76 p.l. = 2 voti CdC 160 p.l. = 3 voti)

Le Strutture Sanitarie Associate possono farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, oppure da un non Socio purchè munito di delega scritta e convalidata dal Presidente Regionale. Il Socio non può avere più di cinque deleghe, il non Socio può avere una sola delega, come sopra convalidata.

L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge una Commissione di verifica dei poteri composta da tre membri e, quindi, il Presidente e il Segretario, nonché due scrutatori.

Salva diversa disposizione statutaria o assembleare, la modalità di voto è quella per alzata di mano.

Le deliberazioni assembleari sono valide e vincolanti per tutti gli associati allorché siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolanti per tutti gli Associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali.

Le deliberazioni finalizzate a modifiche statutarie sono valide solo se approvate almeno dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione aventi diritto di partecipare effettivamente all'Assemblea.

Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

Art. 9

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- 1) Determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi delle categorie associate;
- 2) Delibera sulla relazione annuale;
- 3) Delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale regionale;
- 4) Conferisce le cariche sociali secondo le disposizioni del presente Statuto;
- 5) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- 6) delibera in merito ad eventuali modifiche statutarie e all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.

Il Presidente ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione e dei suoi uffici, presiede il Comitato Esecutivo, rappresenta la predetta Sede Regionale di fronte a terzi ed in giudizio, nomina, in tal caso, difensori ad litem e, per quanto di competenza, ha la firma sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito:

- dal Presidente e dal Vice Presidente;
- da n. 4 membri eletti in rappresentanza delle Case di Cura;
- da n. 2 membri eletti in rappresentanza delle Strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali;
- da n. 1 membro eletti in rappresentanza dei Centri di Specialistica Ambulatoriale;

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Attua la politica associativa, nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea perseguendo gli scopi sociali e nei limiti del presente statuto;
- 2) Assegna ai componenti del Consiglio stesso, in funzione della loro specifica competenza, le attribuzioni necessarie per affiancare il Presidente nella trattazione delle varie questioni di pertinenza dell'Associazione;
- 3) Nomina i propri rappresentanti negli enti ed istituzioni con competenza regionale, provinciale e comunale, in cui sia necessaria la rappresentanza dell'Associazione;

- 4) Costituisce gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano l'attività delle Strutture Sanitarie Associate;
- 5) Redige i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 6) Determina la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea predisponendo l'ordine del giorno; l'Assemblea va riunita, almeno una volta l'anno, in sede ordinaria entro il 30 giugno;
- 7) Attua le deliberazioni dell'Assemblea, coordina e controlla l'attività dei servizi e degli uffici della Sede Regionale;
- 8) Delibera, ove ritenuto opportuno, la costituzione di un comitato esecutivo ristretto stabilendo all'uopo i poteri ed i compiti dei suoi componenti.

Il Consiglio nomina un Tesoriere ed un Segretario. Quest'ultimo provvede alla redazione e tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che dovranno essere sottoscritti da esso Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno sei volte l'anno, con avviso a mezzo raccomandata a/r o pec almeno tre giorni liberi prima della data fissata.

Art. 12

Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea nomina, anche tra i non Soci, il Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, il cui mandato è di tre anni ed è rinnovabile.

Il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età e giudica sulle controversie che possono nascere tra l'Associazione e i Soci o all'interno dell'Associazione incluse anche le controversie ed i comportamenti tra associati e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

La decisione è pronunciata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.

L'appartenenza al Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea dei soci può deliberare la costituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Natura delle Cariche Sociali

Salvo diverse disposizioni, le cariche associative possono essere rivestite soltanto dai proprietari e dai legali rappresentanti delle Strutture Sanitarie Associate ovvero da coloro che, ai sensi dell'art. 3, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente in seno all'Associazione.

Coloro che ricoprono cariche sociali rappresentano l'intera Associazione nell'ambito delle rispettive competenze e non possono rivestire cariche in altre Associazioni di categoria che si occupino di sanità privata in conflitto con l'Associazione stessa.

Le cariche sono gratuite. E' consentito il rimborso delle spese documentate.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica

Ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle.

Tutte le cariche elettive decadono sulla base del mandato del Presidente e si procede a nuove elezioni con le modalità previste nel presente Statuto.

In caso di ricomposizione funzionale di un organo sociale, questa avviene per cooptazione e il mandato ha termine con la scadenza dell'organo stesso.

Art. 15

Votazioni per le Cariche Sociali

Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali avvengono durante l'Assemblea dei Soci e si effettuano con voto palese, salvo diversa deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice dei presenti.

Lo stesso procedimento è seguito per eventuale revoca delle cariche sociali.

Art. 16

Fondi dell'Associazione

I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali e dai contributi versati dalle Strutture Sanitarie Associate.

Art. 17

Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Tesoriere il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo ed il preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con relazione del Tesoriere e relativa documentazione giustificativa, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Ogni socio in regola col pagamento delle quote sociali ha diritto di prenderne visione.

Art. 18

Liquidazione

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare:

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione;
- 2) La nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;

-
- 3) L'esame e l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione;
 - 4) La destinazione dell'eventuale attivo patrimoniale netto, che residuasse dalla liquidazione.